



Ministero dell'Economia e delle Finanze

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA IN
MATERIA VALUTARIA NELL'ANNO 2002
(art. 40 D.P.R. 31.03.1988, N.148).

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, è stato in seguito apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie, si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni ora € 12.500,00 con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una preventiva dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che:

“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88, in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- 1.le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- 2.la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- 3.le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;

4.le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

5.le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Il Ministero delle attività produttive ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1.1 Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a € 12.500,00, o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge, sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

1.2 Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa prevista dall'art. 31 del sopraccitato D.P.R..

I procedimenti amministrativi definiti nel corso del 2002 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

RESIDENTI			
<i>ANNO 2002</i>			
	<i>numero</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>47</i>	<i>49.449.814,97</i>	<i>11.787.096,00</i>
<i>ESPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>19</i>	<i>3.836.494.937,52</i>	<i>778.058,00</i>
<i>IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>38</i>	<i>3.597.310,33</i>	<i>808.497,29</i>
<i>IMPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>15</i>	<i>118.384.303,53</i>	<i>235.929,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>119</i>	<i>4.007.926.366,35</i>	<i>13.609.580,29</i>

NON RESIDENTI			
<i>ANNO 2002</i>			
	<i>Numero</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>18</i>	<i>1.585.356,32</i>	<i>242.101,57</i>
<i>IMPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>30</i>	<i>1.494.793,18</i>	<i>335.957,00</i>
<i>ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>8</i>	<i>13.670.918.801,12</i>	<i>3.417.728.738,00</i>
<i>ESPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>2</i>	<i>24.855,62</i>	<i>6.213,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>58</i>	<i>13.674.023.806,24</i>	<i>4.001.639,57</i>

Per numero 9 contesti vi è stata pronuncia di “non luogo a procedere per insussistenza della violazione”.

2. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

La violazione di divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in alcuni Paesi, nel passato ha comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Attualmente gli Stati sottoposti a sanzioni economiche sono: la Libia, l'Iraq, la Repubblica Federale di Jugoslavia, l'Angola (Unita), lo Zimbabwe e la Birmania/Zimbabwe.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

Nel corso del 2002 non sono pervenuti contesti relativi a tale fattispecie di illecito.

3. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

3.1 Normativa

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 (lire 400 mila) ad € 2065,83 (lire 4 milioni) per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 (lire 1 milione) ad € 5164,57 (lire 10 milioni) per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2) Sanzioni irrogate

Nel corso del 2002 sono stati definiti n. 373 contesti di cui n. 368 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 351.000,00 e n. 5 con il proscioglimento degli incolpati.

4. CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO

Particolari misure per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario sono state adottate con il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 convertito con modificazioni in Legge 14 dicembre 2001 n. 431. Con tali nuove disposizioni normative:

- sono state regolate le misure per il congelamento delle disponibilità di soggetti riconducibili ad attività di terrorismo ed è stato istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- sono state previste disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che, comunque, afferiscano direttamente o indirettamente a soggetti od organizzazioni legate al terrorismo.

In ordine alle fattispecie di illecito, previste dal citato decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà provvedere all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con le procedure stabilite dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni.

A tutt'oggi non sono pervenuti contesti relativi a tali tipologie.

5. NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO

Per completezza d'argomento, si fa presente che, a seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17.01.2000 n.7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2002 n.4 conclusi con il proscioglimento degli incolpati.